



## ACCORDO QUADRO

### TRA

L'**Università degli Studi di Padova**, di seguito denominata "UNIPD", con sede legale in via 8 Febbraio n. 2, 35122 – Padova, C.F. n. 8000640281 e P. IVA 00742430283, nella persona della Rettore dell'Università di Padova. Prof.ssa Daniela Mapelli, domiciliata per la carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sopra indicata

### E

Il **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**, con sede legale in 00184 Roma, Via della Navicella 2/4, C.F. n. 97231970589 e P. IVA n. 08183101008, nella persona del legale rappresentante Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ente

### PREMESSO CHE

#### L'Università degli Studi di Padova (UNIPD):

- è un'istituzione pubblica, dotata di personalità giuridica e di autonomia di diritto pubblico e privato, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione;
- l'Università degli Studi di Padova è un'istituzione pubblica di alta cultura che promuove e organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, nonché il trasferimento delle conoscenze sul territorio;
- l'Università degli Studi di Padova opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L'Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo;
- l'Università degli Studi di Padova ai sensi dell'art. 64 del proprio Statuto può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
- l'Università degli Studi di Padova persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei 32 Dipartimenti in cui è strutturata. In particolare, quattro Dipartimenti, operanti nel Campus

di Agripolis a Legnaro, sono attivi nelle aree tematiche afferenti alla Macro Area CUN 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie e dispongono di oltre 200 Professori e Ricercatori;

- l'Università degli Studi di Padova svolge attività relative alle aree tematiche afferenti alla Macro Area CUN 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie anche in sedi esterne, in particolare nel Campus di Conegliano, dedicato al settore vitivinicolo ed enologico, nel Campus di Vicenza, dedicato anche al settore della sicurezza alimentare e nel Centro di San Vito di Cadore, dedicato ai settori forestali e ambientali;
- l'Università degli Studi di Padova svolge attività di ricerca e formazione anche in altre aree tematiche di significativo interesse del CREA e dell'Ateneo;
- l'Università degli Studi di Padova organizza 37 Corsi di Dottorato di Ricerca, quattro dei quali nelle discipline agrarie, animali, alimentari, forestali e ambientali;
- l'Università degli Studi di Padova dispone di un'Azienda Agraria Didattico Sperimentale, costituita da un corpo centrale di circa 60 ha, che ospita strutture di ricerca, sperimentazione e didattica gestita secondo principi dell'agricoltura sostenibile, e da un podere di circa 15 ha certificato per il metodo di produzione biologica;

#### **Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA):**

- è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;
- è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;
- svolge, attraverso i propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 210 del 3 luglio 1998, attività di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente, continua e ricorrente;

- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza.

\*\*\*

Le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali e nel rispetto delle stesse, intendono proseguire nel rapporto di collaborazione instaurato con l'Accordo quadro stipulato nel 2018, e finalizzato a costruire e rafforzare un terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, favorire lo scambio di conoscenze scientifiche, promuovere iniziative comuni, realizzare progetti, diffondere i risultati e le innovazioni nel contesto nazionale e internazionale;

**Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1**

##### ***Valore delle premesse***

1. Le premesse costituiscono parte del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

#### **Articolo 2**

##### ***Finalità***

1. L'UNIPD e il CREA intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione finalizzata a realizzare attività di ricerca scientifica, teorica e applicata, e formazione superiore nei campi delle scienze agrarie a beneficio dei soggetti di riferimento istituzionale delle Parti, quali istituzioni pubbliche, studenti, lavoratori, imprese, organizzazioni di categoria.

#### **Articolo 3**

##### ***Accordi esecutivi***

1. Le singole iniziative e le modalità operative per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5 saranno definite e formalizzate con la stipula di specifici accordi esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente Accordo.
2. Gli Accordi esecutivi, oltre al riferimento all'Accordo Quadro da cui discendono, dovranno necessariamente indicare:
  - a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;
  - b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri eventuali;
  - c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
  - d) il personale coinvolto;
  - e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto della specifica normativa di riferimento e dei regolamenti interni dell'Università di Padova e di quelli del CREA;
  - f) le dovute disposizioni in materia di assicurazione, sicurezza e privacy;
  - g) il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite;

- h) gli eventuali contributi finanziari (regionali, nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- i) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

#### **Articolo 4**

##### ***Comitato di indirizzo strategico***

1. È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Accordo, un Comitato di indirizzo strategico ai fini della programmazione delle attività.
2. Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da quattro membri, due per ciascuna delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza a seguito della sottoscrizione del presente atto.
3. Le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra. L'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto all'altra Parte.
4. Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi, per quanto concerne il CREA, del supporto del proprio personale avente specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati; per quanto concerne l'UNIPD della rete dei propri collaboratori, aventi le competenze necessarie nell'ambito delle tematiche e dei progetti.
5. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché l'implementazione e il monitoraggio di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.
6. Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fine di definire gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi esecutivi, in presenza o in video conferenza. Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.
7. Sarà cura del Comitato di indirizzo strategico attivarsi per l'eventuale rinnovo del presente Accordo nei tempi previsti all'art. 6;
8. La partecipazione ai lavori del Comitato è da intendersi a titolo gratuito.

#### **Articolo 5**

##### ***Tipologia delle azioni programmatiche***

Il presente Accordo è finalizzato a favorire la collaborazione tra CREA e Università degli Studi di Padova nella programmazione e realizzazione di attività di ricerca in agricoltura e nell'analisi dell'economia agraria per il patrimonio funzionale alla loro attività scientifica e alle altre materie scientifiche di comune interesse al fine di adottare una strategia condivisa e di attuare le azioni necessarie per un impiego efficace ed efficiente delle risorse, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in relazione alla specifica tipologia di azioni programmatiche che le Parti intenderanno porre in essere.

In particolare, l'Accordo ha le seguenti finalità:

- collaborazione allo sviluppo di progetti di ricerca condivisi sulle tematiche di comune interesse;
- condivisione e sviluppo dei rapporti di collaborazione con le strutture del CREA presenti sul territorio Regionale e Nazionale
- condivisione di data-base, protocolli ed elaborazione dati a sostegno della strutturazione di reti informative nazionali;
- condivisione di servizi analitici e di laboratorio relativi alle tematiche di comune interesse;
- sviluppo di iniziative dedicate all'alta formazione, con possibilità di collaborare alle attività di ricerca e/o cofinanziare borse di studio di Dottorato di Ricerca a tema vincolato;
- organizzazione di eventi condivisi di elevato valore scientifico (convegni e seminari internazionali-nazionali) e di carattere divulgativo per il trasferimento delle innovazioni tecnologiche nel comparto dell'agricoltura e dell'agroalimentare;
- strutturazione di tavoli programmatici periodici per il confronto, l'elaborazione di strategie e il rilascio di documenti d'indirizzo;
- ogni altra attività di comune interesse, ritenuta idonea al perseguimento delle finalità del presente Accordo.

## **Articolo 6**

### ***Entrata in vigore, modifica e durata***

Il presente Accordo Quadro ha validità di quattro (4) anni a partire dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto previo espresso accordo tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo la stipula di un nuovo accordo.

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra UNIPD e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

Si intendono validi ed efficaci gli Accordi esecutivi, stipulati nel periodo di durata del presente Accordo, anche nel caso in cui gli stessi abbiano una scadenza successiva a quella dell'accordo medesimo.

## **Articolo 7**

### ***Proprietà e utilizzazione dei risultati***

1. La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Accordo è in via ordinaria delle Parti in forma congiunta.
2. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how già posseduti da una Parte prima di essere condivisi con l'altra Parte nell'ambito del presente Accordo (il "Background") sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Nulla nel presente Accordo o negli Accordi esecutivi va interpretato nel senso di comportare una cessione di Background o concedere a una Parte diritti sul Background dell'altra Parte, eccetto quanto esplicitamente concordato in merito negli Accordi esecutivi.
3. Le Parti mantengono in ogni caso il diritto di utilizzare i risultati scientifici per attività di didattica e di ricerca interna, con espressa esclusione di ricerca commerciale e finanziata, nel

**Commentato [UCA1]:** Si suggerisce un passaggio anche con l'Ufficio Valorizzazione delle conoscenze e imprenditorialità accademica

rispetto dell'art.9 e di qualunque forma di segretezza o riservatezza relativa ai risultati.

4. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richi amino attività definite in attuazione del presente Accordo, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

## **Articolo 8**

### ***Uso dei segni distintivi***

1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi esecutivi, in conformità alle norme vigenti in materia e alle specifiche linee guida che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, e di cui si darà atto di averne preso conoscenza.
2. L'utilizzazione dei loghi dell'UNIPD e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

## **Articolo 9**

### ***Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche***

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni riservate reciprocamente scambiati nell'ambito del presente Accordo, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale potranno essere divulgate a terzi solo previa autorizzazione scritta della Parte che le ha rivelate.
2. La natura riservata delle informazioni trasmesse da una Parte all'altra dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell'apposita dicitura "RISERVATO" o "Confidenziale", onde consentire alle Parti medesime e ai soggetti autorizzati l'immediata individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente contratto. Nel caso di comunicazione orale, la natura riservata deve esserne confermata per iscritto entro 15 giorni dalla comunicazione.
3. La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo Quadro e degli Accordi esecutivi verrà effettuata esclusivamente previo accordo tra le Parti, in ogni caso citando il presente Accordo nonché la controparte contraente in qualità di partner.
4. L'obbligo di riservatezza sopra indicato non si applicherà alle informazioni riservate per le quali la parte che le riceve possa dimostrare che:
  - a) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della parte che le riceve, o
  - b) si tratta d'informazioni che la parte che le riceve è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità, o
  - c) si tratta d'informazioni che la parte che le riceve ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza, o

**Commentato [UCA2]:** Si suggerisce un passaggio anche con l'Ufficio Valorizzazione delle conoscenze e imprenditorialità accademica

- d) si tratta di informazioni che la parte che le riceve è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall'altra parte, o
- e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della parte che le riceve che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle informazioni riservate dell'altra parte.

## **Articolo 10**

### ***Trattamento dei dati personali***

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Accordo ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione dello stesso, nonché ogni altro dato presente negli Atti derivanti dal presente Accordo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e per le sole finalità oggetto del presente atto.
2. I dati personali saranno conservati per l'intera durata del presente Accordo e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).
3. Gli Accordi esecutivi, di cui all'art. 3 del presente Accordo quadro, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.
4. Il Responsabile protezione dati nominato dal CREA è contattabile al seguente indirizzo: [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it); il Responsabile protezione dati nominato dall'UUNIPD è contattabile al seguente indirizzo: [privacy@unipd.it](mailto:privacy@unipd.it).

## **Articolo 11**

### ***Tutela della sicurezza e assicurazione***

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "*Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori*" e ss.mm.ii") le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.
2. Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.
3. Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e

a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

4. Ciascuna parte provvede alle coperture assicurative di legge per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

## **Articolo 12**

### ***Recesso***

1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Accordo con un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti nell'ambito degli Accordi esecutivi, che devono comunque essere portati a compimento.

## **Articolo 13**

### ***Oneri finanziari***

1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo non ha contenuto patrimoniale e non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali oneri e/o fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata agli Accordi esecutivi di cui agli artt. 3 e 5.

## **Articolo 14**

### ***Oneri fiscali***

1. Il presente Accordo Quadro costituisce un unico originale in formato elettronico ed è sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-*bis* della L. 241/1990.
2. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.
3. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della Parte richiedente.
4. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii. il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo che sarà assolta in modo virtuale da UNIPD (autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot.n.4443/91/2T). Le spese di bollo saranno sostenute dai contraenti in parti uguali. Il CREA provvederà a rimborsare all'UNIPD la quota di propria spettanza a seguito della ricezione della relativa nota di debito da parte dell'UNIPD medesima.

## **Articolo 15**

### ***Controversie***

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, la controversia sarà devoluta al Foro competente.



## **Articolo 16**

### ***Comunicazioni***

1. Le Parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dello stesso Accordo.
2. Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo le Parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica sono:

UNIPD - Università degli Studi di Padova: [amministrazione.centrale@pec.unipd.it](mailto:amministrazione.centrale@pec.unipd.it)

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:  
[crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it)

3. La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Il presente Accordo Quadro è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le Parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

*Letto, approvato e sottoscritto.*

**Per l'Università degli Studi di Padova**

**La Rettrice  
Daniela Mappelli**

**Per il Consiglio per la Ricerca in  
Agricoltura e l'analisi dell'economia  
agraria**

**Il Presidente  
Andrea Rocchi**

